



STATUTO Associazione Teen STAR Italia

art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "**Teen STAR Italia**" (**STAR** = Sexuality Teaching in the context of the Adult Responsibility), con sede legale nel Comune di Milano, in via G. Savoia 3. Essa è regolata del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei soci, prevista all'art. 11.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione Teen STAR Italia appartiene alla rete internazionale dei formatori del programma di educazione affettivo-sessuale Teen STAR, con i quali ne condivide lo scopo e la metodologia.

Ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, opera per la prevenzione del disagio giovanile rispondendo al bisogno educativo delle nuove generazioni.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) sostenere la formazione e l'educazione integrale dei giovani, in campo affettivo e sessuale, in collaborazione con le loro famiglie;
- b) promuovere, progettare ed organizzare la formazione di insegnanti di ogni ordine e grado per la conoscenza l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche scientifiche e socio-psico-pedagogiche sui temi legati alla sessualità e all'affettività;
- c) approfondire la ricerca medica e socio psico pedagogica nel campo dell'affettività e della sessualità;
- d) promuovere il Programma Teen STAR divulgando i risultati raggiunti in campo internazionale.

art. 3 Attività

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. organizzare Corsi ed attività di Formazione per Tutor e per il personale della scuola di ogni ordine e grado, adolescenti, giovani, genitori, secondo il Programma Teen STAR;
- b. promuovere attività di formazione e aggiornamento anche su tematiche relative alla integrazione, al contrasto del disagio giovanile, all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento di insegnanti specializzati;
- c. fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che facciano richiesta;
- d. coordinare i Tutor formati che operano nei diversi territori;
- e. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per esecuzioni delle iniziative descritte;

- f. fornire consulenze;
 - g. promuovere attività di ricerca, anche attraverso studi, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;
 - h. individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
 - i. organizzare incontri e momenti associativi: seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni;
 - l. promuovere il Programma Teen STAR divulgando i risultati raggiunti in campo internazionale.
- Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte dall'Associazione attraverso le prestazioni dei propri aderenti, insegnanti, educatori, ed il coinvolgimento dei giovani e delle loro famiglie. Le prestazioni possono realizzarsi in modo gratuito, o dietro la remunerazione di un corrispettivo. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o occasionale entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività.

art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative, che possono essere stabilite in relazione alla qualità e qualifica del socio, come specificato nel successivo art. 5;
 - contributi degli aderenti ai corsi formativi;
 - contributi di privati;
 - versamenti volontari degli associati;
 - contributi di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

art. 5 Soci

1. Il numero dei soci é illimitato. Sono soci dell'Associazione le seguenti categorie:
 - soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o coloro che siano annessi ai soci Fondatori con delibera del consiglio direttivo presa all'unanimità;
 - soci Tutor attivi: coloro che avendo frequentato un corso base Teen STAR, previa valutazione del successivo tirocinio da parte dell'Associazione, si impegnano a lavorare come formatori "Tutor Atti-

vi" nelle realtà in cui operano;

- soci Ordinari: coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione anche mediante versamento in denaro della quota associativa.

2. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio é da considerarsi automatica per l'anno solare in corso quando il medesimo partecipa a un corso Base organizzato dall'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio é intransmissibile per atto tra vivi.

3. La qualità di Socio si perde:

- a. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- b. per mancato versamento della quota annuale;
- c. per mancata frequenza al corso d'aggiornamento annuale o all'attività di tutoraggio;
- d. per recesso, consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento;
- e. per causa di morte.

4. L'esclusione dei Soci é deliberata dal Consiglio Direttivo al verificarsi di una delle cause di cui al precedente punto 3.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

art. 7 Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto:

- a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- b. di esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;

I soci sono tenuti:

- a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale e volontario;
- c. a non diffondere il nome dell'Associazione o applicare il programma Teen STAR in alcun modo che non sia coerente con la metodologia riconosciuta dall'Associazione internazionale;
- d. a non utilizzare in alcun modo strumenti digitali o cartacei dell'Associazione -coperti da copyright-, quando non strettamente rispondenti alla metodologia e alla conseguente applicazione del metodo, stabiliti nel Regolamento;
- e. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- f. al pagamento nei termini della quota associativa stabilita dal Consiglio. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. Il Comitato Scientifico.

art. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può rappresentare fino ad un massimo di cinque associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
5. La convocazione avviene mediante l'apposizione degli argomenti da trattare presso la sede della Associazione, almeno 8 giorni prima della data fissata della Assemblea; deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
6. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
7. I verbali delle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nelle sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea potrà riunirsi anche in videoconferenza e in audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Dovrà essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Gli amministratori non votano nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
2. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro

il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. approvare il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
- b. discutere ed approvare i programmi di attività;
- c. eleggere tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. eleggere il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario dell'Associazione;
- e. ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g. approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- h. approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- i. delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

5. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 9 e 10.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

art. 12 Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Responsabile internazionale Teen STAR, e dura in carica fino a nuova nomina del responsabile internazionale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio:
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri (Presidente, Vice presidente, Coordinatore Tutor attivi, Tesoriere, Segretario, 2 Consiglieri) che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consi-

- glio Direttivo provvede alla loro sostituzione; quest'ultima va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 4. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni ed esclusione dei soci, nonché sulla qualifica di socio Fondatore come previsto dal precedente art. 5;
 - d. delibera le quote sociali annue per gli associati;
 - e. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 8. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere relative alla decisione di ammissione dei soci Fondatori sono prese all'unanimità.

art. 14 Vice presidente

Il Vice presidente, in stretta collaborazione con il Presidente, partecipa al coordinamento delle attività del Consiglio Direttivo, e sostituisce il Presidente in sua assenza.

art. 15 Coordinatore Tutor Attivi

Il Coordinatore, scelto dal Presidente, tiene i rapporti con tutti i Tutor attivi sul territorio nazionale, organizzando la rete ed il monitoraggio dei corsi promossi dai Tutor Attivi stessi nelle proprie realtà educative. Può avvalersi della collaborazione esterna di Referenti di area.

art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Con-

siglio Direttivo; cura i rapporti con il commercialista; collabora strettamente con il Segretario per tutte le necessità di sua competenza.

art. 17 Segretario

Il Segretario é tenuto a:

- a. raccogliere le iscrizioni ai corsi Teen STAR;
- b. gestire elenco completo e aggiornato dei Tutor formati;
- c. procurare il materiale didattico necessario allo svolgimento dei corsi;
- d. collaborare con il webmaster per la gestione del sito web;
- e. collaborare strettamente con il Tesoriere ed il Coordinatore Tutor Attivi per tutte le necessità di loro competenza;
- f. redigere i Verbali delle assemblee con i soci ed il Consiglio Direttivo.

art. 18 Consiglieri

I Consiglieri contribuiscono, secondo necessità, al corretto svolgimento di tutta l'attività dell'Associazione, in stretta collaborazione con il Presidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

art. 19 Comitato Scientifico

Per la progettazione e la realizzazione delle attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo può servirsi dell'aiuto di un Comitato Scientifico, di cui possono fare parte sia gli associati sia esperti non soci. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

art. 20 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

art. 21 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed alle disposizioni generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano, 19 gennaio 2016